

DISPOSIZIONI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO TASSE AUTO E MOTO REGIONE PER REGIONE
modalità applicative della norma contenuta nell'Art. 63, Legge 342/2000 - situazione aggiornata al 20.12.2005 - (S.E. & O.)

Nel **FRIULI VENEZIA GIULIA** la riscossione delle Tasse Auto non è curata direttamente da Trieste, ma fa capo a Roma, come avviene per altre regioni come la Sardegna e la Val d'Aosta: l'Agenzia delle Entrate ha confermato per il Friuli V.G. le tariffe applicate lo scorso anno: esenzione per i veicoli ultratrentennali e per i veicoli da venti a trenta anni di età muniti di Attestato di Storicità ASI; usufruiranno dell'esonerazione dalla Tassa pagando, solo se circolano, la Tassa forfetaria annuale di € 10,33 per le moto e € 25,82 per le auto.

In **VENETO** la situazione rimane invariata rispetto al 2004: i veicoli ultratrentennali iscritti nel Registro ASI e negli altri registri storici di cui all'art.5 della legge 53/1983 sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria, solo in caso di circolazione sulla pubblica strada, pari a € 28.40 per la auto e € 11.36 per le moto. Pubblichiamo per completezza uno schema che chiarisce come si devono comportare i proprietari di veicoli ultratrentennali residenti in questa Regione.

Autoveicoli e Motoveicoli dai venti ai trent'anni, non iscritti nei registri ASI e FMI: Tassa ordinaria

Motoveicoli dai venti trent'anni compiuti individuati dall'ASI o dalla FMI come d'interesse storico e collezionistico: € 11.36 se circolano

Autoveicoli dai venti trent'anni compiuti individuati dall'ASI come d'interesse storico e collezionistico (con attestato di storicità): € 28.40 se circolano

Motoveicoli ultratrentennali: € 11.36 se circolano Autoveicoli ultratrentennali: € 28.40 se circolano

In **LOMBARDIA** restano valide le disposizioni contenute nella legge n° 10 del 14/07/04 che prevede che i veicoli ultratrentennali debbano versare una TASSA DI CIRCOLAZIONE pari a € 30,00 per le auto e a € 20,00 per le moto. I veicoli d'interesse storico iscritti nei registri ASI, storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo e FMI sono esenti dal pagamento di tale tassa.

In **PIEMONTE** rimane in vigore quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2003 e successiva delibera della Giunta Regionale del 2/2/04: tutti i veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale vengono assoggettati ad una tassa di circolazione, da versarsi solo in caso di utilizzo su pubblica strada, pari a € 30,00 per le auto e a € 20,00 per le moto.

Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all'ASI.

La riduzione è estesa, (comma 2) ai veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato da centri specializzati.

L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Anche in **CALABRIA** nessuna variazione rispetto allo scorso anno: i veicoli ultratrentennali e quelli dai venti ai trent'anni, che rivestono per l'ASI particolare interesse storico e collezionistico e sono in possesso dell'attestato di storicità, devono versare, in caso di utilizzo su pubblica strada, una tassa di circolazione forfetaria pari a € 28,40 per le auto e € 11,36 per le moto.

Anche in **BASILICATA** e **EMILIA ROMAGNA** nessuna modifica: le due Regioni nel riscuotere la tassa di circolazione ridotta per i veicoli da venti a trent'anni (€ 25,82 Euro per le auto e € 10,33 per le moto) prendono atto della determinazione dell'ASI e dell'elenco dei veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nel Registro storico dell'Ente (di proprietà dei soggetti che risiedono nel loro territorio) ed in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (elenco inviato dall'ASI).

Anche l'**UMBRIA** ha richiesto l'elenco dei veicoli dai venti ai trent'anni che risultino iscritti al Registro Storico ASI, pur avendo stabilito, con Legge Regionale n° 23 del 25 novembre 2002, che per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 342/2000, debba essere subordinata al possesso di idonea certificazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI.

Nelle **MARCHE**, i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa ridotta, mentre i veicoli da venti a trent'anni, solo se iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e FMI rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 63 e sono quindi tenuti al pagamento, in caso di circolazione, di una tassa forfetaria pari a € 27,88 per le auto e € 11,15 per le moto.

Anche in **ABRUZZO** i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione ridotta (€ 25.82 le auto e € 10.33 le moto), mentre i veicoli da venti a trent'anni ottengono tale esenzione solo se in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI o dal documento dell'FMI

Nessuna modifica in **CAMPANIA**, dove i veicoli da venti a trent'anni, se iscritti all'ASI, accedono alla tassa di circolazione (€ 28.40 le auto e € 11.36 le moto). I contribuenti, per il 2005, dovranno effettuare i versamenti presso gli uffici postali, ma probabilmente dal 2006 potranno effettuare i pagamenti presso tutte le agenzie delegate.

In **SICILIA** e **LAZIO** i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a € 25.82 per le auto e € 10.33 per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria.

La **PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO** esonera dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ultratrentennali in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'A.S.I. Per i motoveicoli ritiene valido anche l'elenco adottato dalla FMI. La tassa di circolazione forfetaria, da versare solo in caso di circolazione su pubblica strada, è pari a € 26,00 per le auto e a € 10,00 per le moto.

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO: il Consiglio provinciale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i veicoli ultratrentennali saranno esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, ma verranno assoggettati, solo in caso di utilizzo su pubblica strada, ad una TASSA DI CIRCOLAZIONE dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione del mezzo e nella misura minima di € 25,00 per le auto e € 20,00 per le moto, secondo le tariffe contenute nel seguente schema (fonte Ufficio Tributi):

Autovetture: € 0.65 x KW - 1 trimestre € 1.29 x KW - 2 trimestri € 1.94 x KW - 3 trimestri € 2.58 x KW - 4 trimestri

Motocicli fino a 11 KW: l'importo complessivo da versare è sempre di 20 €

Motocicli oltre 11 KW: 25% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 1 trimestre 50% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 2 trimestri

75% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 3 trimestri 100% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 4 trimestri

In **MOLISE** i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione forfetaria (€ 27.63 per le auto e € 11.05 per le moto), mentre la riduzione per i veicoli dai venti ai trent'anni si applica ai mezzi in possesso dell'Attestato di Storicità ASI, il cui elenco l'Ente invia a questa come ad ogni Regione.

Anche la **LIGURIA** si è adeguata alla maggior parte delle Regioni italiane e con un emendamento aggiuntivo alla legge finanziaria regionale 2005 ha riconosciuto, in applicazione dell'art.63, legge 342/2000 anche per i veicoli da venti a trent'anni iscritti nei registri ASI e storici Lancia, Alfa Romeo, Fiat e FMI, il pagamento della tassa di circolazione ridotta pari a € 25,82 per gli autoveicoli e in € 10,33 per i motoveicoli.

In **TOSCANA** resta in vigore la Legge Regionale n° 43 del 20/12/2002, che prevede i veicoli da 20 a 30 anni vengano assoggettati ad una tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfetaria in € 60,00 Euro per le auto e € 25,00 Euro per le moto.

In **PUGLIA** tutti i veicoli ultratrentennali sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria di circolazione pari a € 30,00 per le auto e € 20,00 per le moto. I veicoli da venti a trent'anni ottengono lo stesso trattamento, purché muniti di apposito certificato di iscrizione ai registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo o FMI, in cui siano indicati gli estremi identificativi del mezzo.

SICILIA, SARDEGNA e LAZIO hanno comunicato che i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a € 25.82 per le auto e € 10.33 per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria.

In **VALLE D'AOSTA** infine, l'imposta provinciale di trascrizione ridotta (€ 25.82 per i motoveicoli e € 51.65 per gli autoveicoli) viene applicata all'utente in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI per il veicolo interessato.

I proprietari dei veicoli esonerati, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, dovranno versare la tassa di circolazione forfetaria annua prevista dalla normativa. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato sui normali bollettini di conto corrente postale in quanto spesso il pagamento on line non è possibile, indicando nella causale del versamento

"veicolo esente ai sensi dell'art. 63, comma 2 della legge n.342/2000"